REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/76 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1976

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1143/74 per quanto concerne le spedizioni verso l'Irlanda e il Regno Unito nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73, relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus sherry », originario e in provenienza da Cipro, e istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1606/76 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (4), in particolare l'articolo 29 paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1606/76 ha prorogato sino al 30 giugno 1977 il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 ; che, conseguentemente, occorre apportare talune modifiche al regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974, che fissa le modalità di applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 378/76 (6) ;

considerando che la differenza tra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari sui mercati britannico e irlandese e i prezzi dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus sherry » che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3576/73, deve essere utilizzata come base di calcolo dell'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari, non ha subito un'evoluzione tale da rendere necessaria una modifica dell'importo dell'aiuto prima del 1° gennaio 1977 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1143/74, la data del 30 giugno 1976 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1976.

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1143/74 è modificato come segue :

« 2. Se il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 non è prorogato oltre il 30 giugno 1977, il livello dell'aiuto da prendere in considerazione dopo tale data per la determinazione dell'importo di cui al paragrafo 1 è quello valido il 30 giugno 1977 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(2) GU n. L 175 del 1°. 7. 1976, pag. 6.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(5) GU n. L 126 dell' 8. 5. 1974, pag. 12.
(6) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 26.